

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PISCINE COMUNALI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Impiantistica
- Art. 3 - Inizio e termine attività
- Art. 4 - Forme di gestione
- Art. 5 - Tariffe
- Art. 6 - Requisiti per accedere all'impianto
- Art. 7 - Disciplina ingressi di gruppi di utenti minorenni
- Art. 8 - Divieto d'ingresso
- Art. 9 - Comportamento degli utenti
- Art. 10 - Lezioni individuali o collettive di nuoto
- Art. 11 - Servizio di salvamento
- Art. 12 - Disposizioni per la sicurezza degli utenti
- Art. 13 - Gare di nuoto
- Art. 14 - Rimborso danni
- Art. 15 - Depurazione acqua
- Art. 16 - Oggetti smarriti
- Art. 17 - Uso del parco
- Art. 18 - Bar
- Art. 19 - Responsabilità
- Art. 20 - Sanzioni

APPENDICE

Art. 1 (Oggetto)

La piscina è un impianto sportivo - ricreativo destinato alla pratica del nuoto.

L'attività che in essa viene svolta è disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 2 (Impiantistica)

Le vasche natatorie comunali sono quattro e precisamente:

a) vasca in struttura coperta:

anno di costruzione: 1970
dimensioni: mt. 13,09 x 25
profondità: min. 1,33 max 1,56
capienza massima utenti: 163

b) vasca scoperta:

anno di costruzione: 1974
dimensioni: mt. 21 x 50
profondità: min. 1,45 max 1,96
capienza massima utenti: 525

c) vasca scoperta per bambini:

anno di costruzione: 1974
dimensioni: mt. 7,15 x 15
profondità: min. 0,70 max 0,86
capienza massima utenti: 74

d) vasca con struttura mobile estate - inverno:

anno di costruzione: 1991
dimensioni: mt. 16,65 x 25
profondità: min. 1,80 max 4,00
capienza massima utenti: 208

Art. 3 (Inizio e termine attività)

L'inizio e il termine dei periodi di attività e gli orari di apertura e di chiusura delle piscine e dei servizi annessi, sono stabiliti con apposito Decreto del Sindaco.

Gli utenti devono attenersi a quanto indicato su appositi cartelli firmati in calce dalla Direzione del Servizio ed esposti negli appositi spazi.

L'accesso può essere sospeso temporaneamente per motivi tecnici, di sicurezza, cause atmosferiche, affollamento. La facoltà della sospensione dell'accesso è demandata alla Direzione del Servizio.

Gli utenti non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del Regolamento.

Art. 4 (Forme di gestione)

Per le forme di gestione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 22 della Legge n. 142 dell'8.6.1990.

Art. 5 (Tariffe)

Le tariffe per l'uso delle piscine sono determinate sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e sono riportate su appositi cartelli firmati in calce dalla Direzione del Servizio ed esposti nei locali adibiti alla vendita dei biglietti d'ingresso.

Art. 6 (Requisiti per accedere all'impianto)

L'ingresso è consentito a tutti i cittadini che:

- a) abbiano versato la tariffa d'uso e siano in possesso del relativo tagliando comprovante l'avvenuto pagamento;
- b) siano, se maggiorenni, in possesso di un documento di riconoscimento munito di fotografia che deve essere depositato ed affidato all'incaricato della custodia dei documenti che provvederà alla restituzione dello stesso al termine dell'utilizzo dell'impianto;
- c) se di età inferiore ad anni 15 siano in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dagli Uffici Anagrafici del Comune di residenza;
- d) se di età inferiore ad anni 12 siano accompagnati da persona maggiorenne che personalmente risponderà del minore. La persona maggiorenne non potrà accompagnare più di due minori.
È consentito al cittadino maggiorenne accompagnare più minori di anni 12 se in esercizio di patria potestà. Il cittadino maggiorenne dovrà presenziare con i minori sul piano vasca ed in acqua;
- e) utenti di società o federazioni sportive, o di servizi organizzati da enti pubblici, associazioni, servizi comunali, ecc. aventi convenzioni, autorizzazioni, ecc. in atto con l'Amministrazione Comunale. L'ingresso è consentito solo nell'ambito di quanto convenuto.

Art. 7 (Disciplina ingressi di gruppi di utenti minorenni)

Se non diversamente disciplinato da apposita convenzione i cui contenuti dovranno salvaguardare la sicurezza dell'utente gli ingressi e l'attività dei gruppi organizzati sono disciplinati come segue:

- ogni gruppo di quindici minorenni sia accompagnato da un responsabile maggiorenne;
- se in numero superiore alle 100 unità siano accompagnati anche da un assistente abilitato al salvamento;
- non siano presenti in acqua contemporaneamente un gruppo superiore alle 50 unità nella vasca grande e 20 in quella piccola;
- l'assistente bagnanti esterno coadiuvi sul piano vasca l'assistenza effettuata dai bagnini comunali i quali sono autorizzati a disporre per il migliore utilizzo delle vasche nel rispetto delle norme di sicurezza e dei diritti degli altri utenti.

Qualora si verificasse il caso che più gruppi organizzati e costituiti da un numero inferiore alle 100 unità presentassero richiesta di utilizzo contemporaneo dell'impianto, l'Amministrazione Comunale adotterà i seguenti criteri di concessione:

- 1) priorità all'ingresso senza l'ausilio dell'assistente bagnanti ai gruppi appartenenti a d attività organizzate dal Comune o dall'autorità scolastica;
- 2) autorizzazione prioritaria al gruppo o gruppi che dispongano di un assistente bagnanti abilitato al salvamento.

L'autorizzazione all'utilizzo delle piscine senza l'assistente bagnanti avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al Protocollo Generale del Comune di

Cremona e comunque subordinatamente alla presenza nell'impianto (compreso il richiedente) di una utenza minorenni, non assistita da un bagnino, non superiore alle 150 unità.

Art. 8 (Divieto d'ingresso)

È vietato l'ingresso:

- 1) ai cittadini non in possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
- 2) alle persone che si trovino in stato di ebbrezza per l'assunzione di bevande od altri prodotti che alterino le condizioni psichiche;
- 3) alle persone che siano state allontanate due volte dall'impianto per inadempimenti al successivo art. 9;
- 4) alle persone affette da: verruche - malattie della pelle - malattie infettive o comunque trasmissibili - lesioni - ferite o infermità che siano incompatibili con l'uso della piscina;
- 5) alle persone in evidente stato di sporcizia corporea e vestiaria che denunciino visivamente od olfattivamente condizioni igieniche non compatibili con l'uso della struttura natatoria e servizi annessi;
- 6) agli animali.

Art. 9 (Comportamento degli utenti)

I bagnanti sono tenuti a:

- vestirsi e svestirsi negli appositi spogliatoi o spazi indicati per tale uso;
- sottoporsi ad accurata doccia prima dell'ingresso in vasca;
- astenersi dal circolare nei corridoi e spazi interni appartenenti al piano vasca con calzature di qualsiasi genere, fatta eccezione per zoccoli di legno, sandali e ciabatte da bagno;
- astenersi dal fumare, schiamazzare, cantare e comunque tenere un contegno non corretto;
- astenersi dall'eseguire tuffi;
- non arrecare molestia agli altri bagnanti con parole o comportamenti;
- evitare discussioni con il personale preposto al servizio;
- astenersi dall'usare nella vasca natatoria saponi - detersivi - sostanze medicamentose e/o di qualsiasi altro genere che possano alterare la composizione chimica dell'acqua;
- avere la massima cura degli effetti d'uso e di tutto il materiale fisso o mobile della piscina;
- non arrecare offesa al decoro o alla morale con sommari abbigliamenti;
- utilizzare una cuffia che deve contenere i capelli;
- non sputare nell'acqua nonchè commettere altre azioni corporee antiigieniche che oltre a rappresentare un basso grado di civica educazione, costituiscano un pericolo per la salute propria ed altrui;
- non portare in acqua oggetti pericolosi quali pinne, palette, ivi compresi materassini pneumatici, palloni, ecc.;
- non usare pinne, maschere, respiratori o simili, o attrezzi per la pesca subacquea se non espressamente autorizzati dalla Direzione;

- non fare giochi in acqua che, creando confusione, impediscano la sorveglianza degli assistenti bagnanti;
- conservare il biglietto di ingresso;
- lasciare la zona vasca mezz'ora prima della chiusura dell'impianto;
- custodire e restituire la chiave dell'armadietto spogliatoio.

Gli inadempienti saranno richiamati dal personale di sorveglianza ed in caso di persistente violazione delle suddette disposizioni potranno essere allontanati dalla vasca o dall'impianto secondo la gravità della violazione.

Art. 10 (Lezioni individuali o collettive di nuoto)

Nelle piscine comunali è vietato effettuare lezioni individuali o collettive di nuoto, corsi per sub, allenamenti per attività agonistiche durante gli orari riservati al pubblico, se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 (Servizio di salvamento)

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti all'uopo abilitati dalla sezione di salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della Marina Mercantile nei modi stabiliti dal testo dell'art. 110 della Circolare Ministeriale n. 16 del 15.2.1951 modificato dall'art. 20 del D.M. 10 settembre 1986 e successive eventuali modificazioni.

Il servizio di assistenza bagnanti può anche essere affidato con apposita convenzione ad enti, cooperative, associazioni, ecc. fermo restando quanto disposto dal comma precedente (art. 110 Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni).

Art. 12 (Disposizioni per la sicurezza degli utenti)

Il personale in servizio quale assistente bagnanti può disporre gli interventi che ritiene opportuni al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Gli utenti ed eventuali operatori, o accompagnatori, devono attenersi alle disposizioni impartite.

Art. 13 (Gare di nuoto)

La richiesta di autorizzazione all'espletamento di gare natatorie deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della gara stessa.

Durante lo svolgimento è vietato l'ingresso negli spogliatoi ed al piano vasca a persone non interessate allo svolgimento agonistico. Giudici, direttori di gara, ecc. operanti sul piano vasca dovranno indossare calzature appropriate.

Durante le gare natatorie ogni responsabilità in ordine al salvamento, responsabilità civile, ecc. sono a carico dell'organizzatore.

Art. 14 (Rimborso danni)

Gli utenti devono rimborsare all'Amministrazione Comunale i danni alla stessa arrecati, nella seguente misura:

- | | | |
|--|------|-------------------|
| 1) smarrimento chiavi degli armadietti spogliatoio | Lit. | 10.000.= |
| 2) diveltamento dell'armadietto: | | |
| - serratura | Lit. | 30.000.= |
| - anta armadietto | Lit. | 200.000.= |
| 3) rubinetteria | Lit. | 100.000.= |
| 4) specchi | Lit. | 30.000.= |
| 5) coperchio W.C. | Lit. | 30.000.= |
| 6) vetri | Lit. | 50.000.= (al mq.) |
| 7) termoconvettore | Lit. | 250.000.= |

Le elencate cifre saranno periodicamente adeguate con provvedimento della Giunta Comunale.

Per altri danni non previsti il risarcimento sarà dovuto in relazione all'onere necessario per il ripristino.

Art. 15 (Depurazione acqua)

L'acqua della vasca natatoria deve possedere i requisiti di legge stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 16 (Oggetti smarriti)

L'Amministrazione Comunale non risponde degli oggetti e dei valori giacenti negli armadietti, smarriti o abbandonati negli spogliatoi.

Gli oggetti ed i valori rinvenuti nello stabilimento verranno trattenuti per un periodo di 5 giorni presso la sede dell'impianto a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario, dopo di che verranno consegnati al servizio "oggetti rinvenuti".

Art. 17 (Uso del parco)

Il parco annesso alle piscine comunali è al servizio delle stesse ed è prevalentemente adibito a solarium.

Nell'area del parco è vietato:

- A) il gioco del pallone ed a discrezione della Direzione dell'impianto altri giochi che nel momento considerato siano di turbamento;

- B) effettuare pic-nic;
- C) abbandonare rifiuti che devono essere collocati negli appositi contenitori;
- D) estirpare fiori o danneggiare alberi.

Per le violazioni al presente articolo si applica quanto previsto dal precedente articolo 9 ultimo comma.

Art. 18 (Bar)

Il bar annesso alle piscine comunali è di proprietà dell'Amministrazione Comunale che provvede all'affidamento della gestione con le modalità di cui all'art. 18 del Regolamento Economale.

La durata della concessione è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore provvede alla vendita dei biglietti d'ingresso al pubblico che accede a tutti gli impianti del Centro Sportivo al Po.

Il gestore deve osservare gli orari di apertura e chiusura del bar, che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale, in rapporto alle esigenze dell'orario di funzionamento delle piscine.

Art. 19 (Responsabilità)

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che potesse succedere ai bagnanti all'interno dell'impianto esclusa la responsabilità civile.

Art. 20 (Sanzioni)

Le violazioni al presente Regolamento verranno sanzionate a' sensi dell'art. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni.